

Un particolare aspetto della procedura prevista per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.

Ove l'ipotesi di contratto decentrato integrativo riguardi solo istituti del trattamento normativo del personale, la stessa deve essere ugualmente assoggettata all'intera procedura prevista per tale tipologia contrattuale, con particolare riferimento anche alla verifica della compatibilità economico-finanziaria dei suoi contenuti da parte del soggetto competente (revisore dei conti)?

L'art.5 del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, stabilisce anche tutte le regole procedurali per la contrattazione integrativa, con particolare riferimento agli aspetti connessi al controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli del CCNL e con quelli di bilancio.

Si tratta di una disciplina generale ed obbligatoria che trova necessaria applicazione per tutte le forme di contrattazione che siano attivate a livello locale, ivi comprese quelle concernenti le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, per le quali pure è prevista la possibilità di una cadenza annuale.

Conseguentemente, non esistono e non possono ammettersi Protocolli o, comunque, forme di contrattazione integrativa non assoggettate alle procedure art. 5 del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004. Infatti, diversamente ritenendo, si consentirebbe la possibilità di sottrarre queste forme di contrattazione ad ogni forma di controllo, soprattutto sul delicato aspetto della effettiva quantificazione degli oneri che ne conseguono e della esistenza della necessaria copertura finanziaria degli stessi, nel rispetto della capacità di bilancio degli enti.

Anche nel caso di contrattazione che, per ipotesi, riguardasse istituti ritenuti solo di carattere normativo, il rispetto delle procedure è sempre necessario in quanto, contrariamente a quanto spesso ritenuto, ad essi possono collegarsi costi indiretti, di natura organizzativa, che devono sempre trovare adeguata copertura nelle risorse decentrate, quantificate nel rigoroso rispetto delle previsioni del CCNL.

soloperto@aranagenzia.it